



N. R.G. 1



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

Il Giudice dott.  
a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti  
ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

Premesso che la questione centrale concerne la determinazione del tasso usurario

Questo giudice è ben consapevole che la maggior parte delle sentenze di merito ritengono che la sentenza 350/13 non imponga di sommare i tassi corrispettivi e quelli moratori (ex multis Trib. Padova 10.3.2015, Trib. Milano n. 3586/13, Trib. Verona 1070/15) e che tale interpretazione maggioritaria è seguita anche da numerosi giudici di questo Tribunale i quali ritengono che è inammissibile il ricorso a formule di calcolo diverse da quelle dell'istituto di vigilanza, ma non condivide questa interpretazione alla luce delle seguenti argomentazioni.

È vero che la sentenza n. 350/13 non fa riferimento alla sommatoria atteso che in detta sentenza si argomenta semplicemente che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003" ma è altresì vero che l'art. 644 co. 3 c.p. stabilisce sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero "gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari,

Pagina 1



risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria" e che il quarto comma di detta norma prevede che il tasso usurario deve essere determinato considerando anche le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese.

Sul punto la giurisprudenza granitica della Suprema Corte sezioni penali ha evidenziato che "Con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, si tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese" (ex multis Cass. 46669/11), in tal modo chiarendo che al fine di determinare se un tasso sia usurario non ci si deve limitare alla valutazione degli interessi moratori, ma si deve considerare ogni remunerazione che un istituto di credito od una società di leasing percepisce in remunerazione dell'attività prestata.

D'altra parte il limite stabilito dalla legge è quindi un limite insormontabile e non può essere aggirato con una distinzioni delle somme dovute dal cliente alla banca in causali diverse. Quindi, pur essendo l'art. 644 c.p. una norma penale in bianco che deve essere integrata da altre disposizioni normative per la determinazione dei limiti, rimane fermo il principio che nella determinazione del tasso usurario deve considerarsi ogni remunerazione, con la conseguenza che le diverse disposizioni della Banca d'Italia dovranno essere disapplicate per contrasto con la norma primaria.

Ciò posto deve essere disposta CTU al fine di determinare se il tasso applicato sia usurario

P.Q.M.

- ammette CTU contabile

- formula il seguente quesito:

"Il CTU legga gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo delle parti e prodotti entro i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. prescindendo da ogni altra documentazione se non previo consenso delle parti od autorizzazione del giudice accerti se il tasso di leasing superi il tasso soglia tasso determinato dalla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio e da ogni altra remunerazione ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p

Indichi quale sia l'importo dovuto per interessi nei limiti del tasso soglia

Dica altresì se il solo tasso moratorio superi il tasso soglia"

Nomina CTU il dr. \_\_\_\_\_ noto all'ufficio

Fissa udienza per il giuramento l'udienza del 27 maggio 2015 ore 11.00

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Torino 14 maggio 2015

Il Giudice